

Codice A1816B

D.D. 14 settembre 2023, n. 2364

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA682 (pertinenza) - Rinnovo di Concessione demaniale (Rep. n. 2554 del 12/03/20214) per occupazione di pertinenza idraulica del Torrente Varaita nel Comune di Piasco (CN) . Richiedente: Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino ( C.F. e P.I. 02147830042) - con sede in Piasco Via Lanza n. 5 Piasco (CN)**



**ATTO DD 2364/A1816B/2023**

**DEL 14/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA682 (pertinenza) – Rinnovo di Concessione demaniale (Rep. n. 2554 del 12/03/20214) per occupazione di pertinenza idraulica del Torrente Varaita nel Comune di Piasco (CN) .

Richiedente: Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino ( C.F. e P.I. 02147830042) – con sede in Piasco Via Lanza n. 5 Piasco (CN)

Premesso che in data in data 12/03/2014 con D.D. n. 573/DB1410 è stata assentita all' Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino ( C.F. e P.I. 02147830042) – con sede in Piasco Via Lanza n. 5 Piasco (CN) la Concessione demaniale ad uso agricolo Rep. n. 2554 del 12/03/2014 per l'occupazione di pertinenze del demanio idrico del Torrente Varaita localizzate nel territorio comunale di Piasco (CN) ed individuate catastalmente nel medesimo Comune al Foglio n. 11 (*aree antistanti ai mappali n.ri 244-243-288*) per una superficie complessiva di mq 4.870.

Considerato che la durata della suddetta Concessione era stata stabilita per anni nove con scadenza al 31/12/2022.

Vista la domanda di rinnovo presentata dall' Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino in data 19/12/2022 (ns prot. n. 53957/A1816B) per il mantenimento dell'occupazione riferita al Disciplinare di Concessione sopra richiamato che prevedeva la concessione di una superficie demaniale complessiva di mq 4.870,00 con destinazione agricola a seminativo.

Vista la relazione firmata dal Tecnico abilitato allegata all'istanza, nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi, del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni rispetto a quanto a suo tempo già concesso ad eccezione della variazione colturale su una parte della superficie concessa (mq. 3.700 circa), dove nell'anno 2021 è stato effettuato un piantamento di castagneto da frutto sperimentale.

Dato atto che in data 12/01/2023, con nota n. 1130/A1816B, è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo della Concessione demaniale Rep. n. 2554 del 12/03/2014,

con la contestuale richiesta di pubblicazione al Comune interessato ed al B.U.R., ai sensi del comma 2 art. 8 del Regolamento Regionale 14/R-2004.

Preso atto che in data 13/02/2023 con nota n. 6491/A1816B, a seguito della modifica della destinazione colturale da seminativo a castagneto su una porzione di mq 3.700 circa della superficie complessiva concessa di totali mq 4.870,00, segnalata nella relazione allegata all'istanza di rinnovo, sono stati sospesi i termini del procedimento ed è stato chiesto un nuovo elaborato progettuale, a firma di tecnico abilitato, che rappresenti in modo puntuale e aggiornato le superfici delle tipologie di coltivazione messe in atto sull'intera pertinenza demaniale in concessione.

Dato atto che con la nota sopra richiamata è stato altresì richiesto di integrare le spese di istruttoria già corrisposte in data 25/01/2023 per il rinnovo (€ 25,00) con il versamento della differenza dell'importo previsto per le nuove concessioni (€ 150,00), essendo la pratica assimilabile ad una nuova concessione.

Considerato che:

- in data 22/03/2023, con nota acquisita al protocollo n. 12721, sono pervenute le integrazioni sopra citate dalle quali è stato rilevato che la superficie complessiva dell'area demaniale richiesta in concessione risulta essere di mq. 5.273,00, di cui mq 2.267,00 a seminativo e mq 3.006 a castagneto.

- a seguito dell'aggiornamento della superficie demaniale da mq 4.870,00 a mq. 5.273,00 in data 03/05/2023, con nota n. 18948/A1816B, è stata richiesta una nuova pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Piasco ed al B.U.R.

- a seguito delle pubblicazioni, sia sull'albo pretorio del Comune di Piasco (Pubblicazione N. 460/2023 dal 09/05/2023 al 24/05/2023), che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR n. 20 del 18/05/2023), non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti entro i termini stabiliti.

- a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali allegati all'istanza, il mantenimento dell'occupazione della pertinenza demaniale in questione ad uso agricolo (per una superficie complessiva aggiornata di mq 5.273) è ritenuto ammissibile, sia per gli aspetti idraulici (R.D. 523/1904) che geomorfologici del Torrente Varaita, in quanto è ininfluente rispetto al deflusso delle acque e non riduce in alcun modo il volume d'invaso delle eventuali aree allagabili.

Vista la necessità di subordinare l'uso della pertinenza alle prescrizioni richiamate nell'art. 2 dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione.

Preso atto che in data 10/03/2023 è stato effettuato il versamento di € 125,00 relativo, richiesto come integrazione delle spese di istruttoria con la nota del 13/02/2023 prot n. 6491/A1816B.

Dato atto che il canone annuo 2023 è stato determinato in Euro 136,00 (centotrentasei/00) ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28/12/2021.

Considerato che il deposito cauzionale di € 304,00, già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2554 del 12/03/2014, per la quale con D.D. n. 1375/DB1400 del 14/05/2014 tale somma è stata impegnata sul cap. 442030 del Bilancio 2014, a favore della Società Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino – Via Lanza, 5 - Piasco (CN) per consentirne l'eventuale restituzione alla scadenza, viene

confermato per il rinnovo della Concessione Demaniale in oggetto.

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente.

Visto lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione.

Dato atto che i richiedenti hanno assolto agli obblighi dell'imposta di bollo come da dichiarazione agli atti del Settore.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R/2004;
- Il decreto legislativo n. 118/2011;
- la legge regionale n. 6/2022;

*determina*

- di concedere all'Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino ( C.F. e P.I. 0147830042) – con sede in Piasco Via Lanza n. 5 Piasco (CN), il rinnovo della Concessione demaniale ad uso agricolo Rep. n. 2554 del 12/03/2014 per l'occupazione di pertinenze del demanio idrico del Torrente Varaita localizzate nel territorio comunale di Piasco (CN) ed individuate catastalmente nel medesimo Comune al Foglio n. 11 (*aree antistanti ai mappali n.ri 244-243-288*) per una superficie complessiva aggiornata di mq 5,273,00, come individuata negli elaborati allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore, come meglio descritta nello schema di disciplinare citato in premessa, allegato alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2031, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nello schema di disciplinare richiamato in premessa;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 136,00 (centotrentasei/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di dare atto che il deposito cauzionale di € 30400, già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2554 del 12/03/2014 , per la quale con D.D. n. 1375/DB1400 del 14/05/2014 è stata impegnata la somma corrispondente sul cap. 442030 del Bilancio 2014, a favore della Società Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino – Via Lanza, 5- Piasco (CN) per consentirne l'eventuale restituzione alla scadenza, viene confermato per il rinnovo della Concessione Demaniale in oggetto;

- di dare atto che l'importo del canone di euro 136,00 (centotrentasei/00), da versare a titolo di canone per l'anno 2023, sarà introitato sul capitolo n. 30555 del bilancio 2023;

- di dare atto che l'importo di € 150,00 per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo n. 31225 del bilancio 2023;
- di approvare lo schema del disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di richiedere il canone e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

MA/LM-AP

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Schema di disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale**

**PERTINENZA-CNA682**

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale rilasciata in data in data 12/03/2014 con D.D. n. 573/DB1410 (Concessione Rep. n. 2554 del 12/03/20214) per occupazione di pertinenza demaniale del Torrente Varaita ad uso agricolo (*con aggiornamento della superficie da mq. 4870 a mq 5.273,00*) nel comune di Piasco (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Impresa Agricola Isaia Lorenzo & Stefanino, con sede in Piasco - Via Lanza, 5, P. I.V.A. 02147830042

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rinnovo della concessione demaniale, rilasciata in data 12/03/2014 con D.D. n. 573/DB1410 (Concessione Rep. n. 2554 del 12/03/20214), per l'occupazione della pertinenza demaniale del TorrenteVaraita, identificata a catasto al F° 11 (*aree anti-stanti ai mappali n.ri 244-243-288*), Il rinnovo viene concesso per uso agricolo con aggiornamento della superficie e delle tipologie colturali (*Superficie complessiva da mq. 4870 a mq 5.273,00 di cui mq 3.006,00 ad uso castagneto e mq 2.267,00 a seminativo*) nel comune di Piasco, come individuata negli elaborati allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o

amministrazione.

## **Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area**

Il rinnovo della Concessione Rep. n. 2554 del 12/03/20214 per l'utilizzo della pertinenza demaniale descritta all'art. 1, preso atto delle variazioni rispetto a quanto autorizzato con la precedente D.D. in data 12/03/2014 con D.D. n. 573/DB1410 per quanto riguarda la superficie complessiva (da mq 4.870,00 a mq 5,273,00) e la tipologia delle colture messe in atto, risulta compatibile con il buon regime idraulico del Torrente Varaita. Il rinnovo viene tuttavia subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni cui il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi:

- nella fascia A sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente. (Art. 29, c. 2 let. d Norme di Attuazione del PAI)

- sono lavori e atti vietati in modo assoluto le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del terreno a distanza dal ciglio di sponda minore di metri 4 (Art. 96, lett.f R.D. 523/1904 e giurisprudenza succ.)

- Nelle zone E e sono esclusivamente consentiti i cambiamenti delle destinazioni colturali purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda (Art. 9, c. 5 Norme di Attuazione del PAI)

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda).

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2031**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario**

Il rinnovo della concessione Rep. n. 2554 del 12/03/20214 è accordato senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione

medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art.5 - Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 136,00** (centotrentasei/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6 – Deposito cauzionale.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, viene confermato il deposito cauzionale di **€ 304,00** già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2554 del 12/03/2014 , per la quale con D.D. n.1375/A14000 del 14/05/2023 è stata impegnata la somma corrispondente sul cap. 442030 del Bilancio 2014, a favore della Società'

Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino – Via Lanza, 5 - Piasco (CN) per consentirne l'eventuale svincolo su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. . 9 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 10 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 11 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede dell'Impresa Agricola Isaia Lorenzo & Stefanino, con sede in Via Lanza, 5 - Piasco (CN) .

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Responsabile del Settore

Ing. Bruno IFRIGERIO